

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
APPROVA UN ORDINE DEL GIORNO
SUL PARTO IN ANONIMATO (1)

Il Consiglio regionale della Regione Piemonte ha approvato nella seduta del 15 settembre 2015 l'ordine del giorno n. 378 che impegna la Giunta regionale a portare all'attenzione del Parlamento e del Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'esigenza di conservare l'attuale impianto delle leggi relative al parto in anonimato, in quanto i vigenti principi fondanti sono gli unici che garantiscono le occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e dopo il parto alle donne che non provvedono al riconoscimento del proprio nato. Ricordiamo che in Senato è in corso di discussione il disegno di legge approvato alla Camera il 18 giugno 2015 "Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita" che contiene misure gravemente lesive dei diritti vigenti e della dignità delle donne che si sono avvalse della pratica del parto in anonimato. La proposta di legge prevede, paradossalmente, l'obbligo della manifestazione della identità della donna che non ha riconosciuto il figlio alla nascita come strumento necessario a mantenere la segretezza sulle sue generalità. Insomma, in palese controsenso, se il testo non verrà opportunamente modi-

(1) Cfr. sugli stessi temi F. Santanera "La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito" e Notiziario Anfaa "La sentenza della Corte costituzionale sul segreto del parto: due contributi significativi", *Prospettive assistenziali*, n. 185, 2014; "Urgente appello al Parlamento e al Governo da sottoscrivere per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti", *Ibidem*, n. 187, 2014; "Difesa del parto in anonimato: ordine del giorno approvato dal Comune di Torino", *Ibidem*, n. 188, 2014 e i Notiziari Anfaa "Iniziativa assunte per difendere il segreto del parto la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti", *Ibidem*, n. 188, 2014; "Due significative prese di posizione sul testo base predisposto dalla Commissione giustizia della Camera sull'accesso all'identità della donna che ha scelto di partorire in anonimato", *Ibidem*, n. 189, 2015; "Per rimanere anonime dovranno rivelare chi sono! Assurda e pericolosa proposta di legge sull'accesso all'identità delle donne che hanno scelto di non riconoscere il proprio nato al momento del parto", *Ibidem*, 191, 2015.

ficato, per tenere nascosta la sua identità, la donna dovrà palesarla!

TESTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale del Piemonte, premesso che:

in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le gestanti che, per qualsiasi motivo, ritengono di non essere in grado di fornire ai loro nati le indispensabili cure educative e formative, hanno il diritto di partorire senza obbligo di provvedere al loro riconoscimento e quindi di non essere nominate nell'atto di nascita;

il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite a tutte le donne e ai loro nati;

dal 1950 al 2013 sono nati in Italia oltre 90.000 bambini non riconosciuti e che ogni anno nascono 400 bambini non riconosciuti;

in base alle leggi vigenti l'identità delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati possono essere divulgati solamente dopo 100 anni dal parto ed esclusivamente a coloro ai quali l'Autorità giudiziaria abbia riconosciuto la fondatezza del loro interesse alla relativa conoscenza;

appena nati, i bambini non riconosciuti, vengono segnalati ai Tribunali per i minorenni che provvedono alla loro adozione;

considerato che:

in base all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 ("Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento") come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, la Regione Piemonte – ben consapevole delle esigenze e dei diritti delle gestanti madri in gravi difficoltà e dei loro nati – ha stabilito l'accesso alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, alle prestazioni necessarie e ai supporti perché possano assumere, in maniera consapevole e libera da

condizionamenti sociali e/o familiari, le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati;

con successiva delibera n. 22-4914 del 18 dicembre 2006, la Giunta regionale, oltre ad aver individuato i quattro Enti gestori degli interventi assistenziali cui attribuire le funzioni di cui sopra, ha definito i criteri, le procedure e le modalità di esercizio di queste funzioni, precisando anche che destinatarie degli interventi sono le gestanti comunque presenti sul territorio regionale, che nel periodo della gestazione e nei due mesi successivi al parto, qualora sia stata presentata richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell'articolo 11 della legge 184/1983 e s.m.i. necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto;

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), è possibile, per chi ne abbia interesse, accedere alla documentazione sanitaria della partorientente, «osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile»;

la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente normativa in materia di adozione nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice di interpellare la donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del proprio nato, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione;

constatato che:

il Parlamento è chiamato ora ad approvare un apposito provvedimento legislativo che «assicuri la massima riservatezza» alla donna che ha chiesto ed ottenuto di non essere nominata e che consenta ad un Giudice di interpellarla «ai fini di una eventuale revoca di tal dichiarazione»;

considerato altresì che:

nell'ottavo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato il 17 giugno 2015 a cura del gruppo di lavoro costituito da 90 organizzazioni del privato sociale e coordinato da Save the Children

Italia, è stata sollecitata al Parlamento «l'approvazione di una legge che, in ottemperanza con quanto sancito dalla Corte costituzionale, consenta alla donna che ha partorito nell'anonimato di poter revocare, in qualsiasi momento, in forma spontanea, la decisione presa in merito alla segretezza della sua identità, consentendo così al proprio nato, a suo tempo non riconosciuto e ormai adulto, di poter accedere – secondo l'iter già previsto dall'articolo 28 della legge n. 184/1983 e s.m.i. – all'identità della madre biologica e quindi decidere se attivare o meno con lei un contatto»;

è stata promossa una petizione al Parlamento da Fondazione promozione sociale onlus, Associazione promozione sociale, redazione della rivista "Prospettive assistenziali" e Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti;

impegna la Giunta regionale del Piemonte:

- a portare all'attenzione del Parlamento e del Governo, in sede di conferenza Stato-Regioni, l'esigenza di conservare l'attuale impianto delle leggi relative al segreto del parto, in quanto i vigenti principi fondanti sono gli unici che garantiscono le occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e dopo il parto alle donne che non provvedono al riconoscimento chiedendo che sia rispettata la volontà della donna di non essere nominata;

- a richiamare l'esigenza che il Senato, chiamato a votare il disegno di legge approvato alla Camera in data 18 giugno 2015, emendi il testo di legge nel senso di prevedere l'accesso all'identità solo delle donne che preventivamente e autonomamente decidono di rinunciare all'anonimato e di eliminare l'accesso all'identità della donna defunta, poiché gravemente lesivo della sua immagine e fortemente invasivo sulla scelta della donna, che nel frattempo potrebbe avere costruito un'altra famiglia;

- a prospettare al Senato l'esigenza di ripristinare l'età per richiedere l'accesso alle informazioni da 18 a 25 anni, poiché a 18 anni la personalità è ancora in via di formazione e ricevere un eventuale secondo rifiuto potrebbe risultare psicologicamente devastante per l'adottato/a.

IL PARLAMENTO APPROVA LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DELL'AJA SULLA PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI

Sulla "Gazzetta ufficiale" n. 157 del 9 luglio 2015 è stata pubblicata la legge 18 giugno 2015, n. 101 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996".

La Convenzione (2) regola nei dettagli le modalità di attuazione di ogni specie di misura da emettersi a protezione dei minori, anche in considerazione della crescente dimensione dei flussi migratori. Le materie di tali misure sono elencate in maniera minuziosa all'articolo 3 della Convenzione (esercizio della responsabilità genitoriale, diritto di affidamento e di visita, tutela e curatela, rappresentanza e assistenza, amministrazione patrimoniale, ivi compreso il collocamento del minore in *Kafala* (3) previsto dagli ordinamenti statali a matrice islamica, ecc.), con particolare attenzione ai casi in cui il minore destinatario di tali misure sia cittadino di uno Stato diverso da quello nel quale le stesse devono trovare concreta applicazione.

La legge è stata approvata con sette anni di ritardo, dopo un acceso e lungo dibattito parlamentare in cui è intervenuta anche l'Anfaa; l'esigenza di scongiurare l'imminente procedura di infrazione da parte dell'Unione europea ha indotto le Commissioni giustizia ed affari esteri del Senato a concludere l'esame in sede referente del disegno di ratifica della Convenzione

(2) Il testo della Convenzione è disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu>

(3) Sull'istituto della *Kafala* si veda su questo numero di "Prospettive assistenziali" l'articolo di Emanuela Germano Cortese, "La *Kafala*: aspetti giuridici e sociali".

con una ratifica "secca", stralciando le preoccupanti norme di attuazione approvate in prima lettura alla Camera (Atto Camera n. 1589 B), che, se approvate, avrebbero aperto di fatto, come rilevato dalla stessa senatrice Filippin nell'assemblea del 4 marzo, «*la strada ad un sistema che aggira la nostra normativa, quella che era stata introdotta grazie alla Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali*». Infatti, anche se all'articolo 4 la Convenzione esclude, in maniera esplicita, dal proprio campo di applicazione l'adozione e le misure che la preparano, nel testo approvato dalla Camera era prevista la creazione dell'istituto giuridico dell'«*assistenza legale di un minore in situazione di abbandono*», che avrebbe reso possibile l'aggiramento dell'articolo 4 suddetto.

Su questo tema è intervenuto anche l'8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2014-2015 (4), elaborato dal Gruppo di lavoro cui aderiscono 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e pubblicato nel giugno di questo anno; a conclusione del paragrafo sulla *Kafala*, il Gruppo ha raccomandato al Parlamento «*di concludere al più presto l'iter per la ratifica*» della suddetta Convenzione «*e di avviare i lavori per l'emanazione di una legge che disciplini il recepimento della *Kafala* nel nostro Paese, prestando particolare attenzione a che non vengano introdotti istituti che possano in qualsiasi modo aggirare la disciplina interna e internazionale dell'adozione, fermo restando che il riconoscimento della *Kafala* in Italia può essere disposto solo laddove tale misura sia pronunciata in Paesi che hanno ratificato la Convenzione de l'Aja del 1996 oppure siglato con l'Italia specifici accordi*».

(4) Il Rapporto è reperibile sul sito www.gruppocrc.net

Specchio nero *(segue dalla pag. 52)*

re il Nas e l'Arma territoriale in provincia di Torino dove sono stati sequestrati, anche negli ultimi mesi, immobili impiegati quali case di riposo senza le prescritte autorizzazioni.

Dunque su 889 ispezioni le infrazioni penali e amministrative rilevate dai Nas in tutta Italia

sono state ben 455 e cioè oltre il 50% del campione analizzato. Si tratta di un'ulteriore preoccupante dimostrazione del colpevole disinteresse delle Regioni, delle Asl e dei Comuni che hanno compiti di vigilanza e devono garantire la qualità e la legittimità del servizio.